

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — Rettificazione del Senatore Serra Francesco — Omaggio — Sunto di petizioni — Congedo — Annunzio della morte di S. E. il Conte Ottavio Thaon di Revel — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore — Osservazioni sull'art. 9 cui rispondono il Relatore e il Guardasigilli — Approvazione degli articoli 9 e 10 — Proposta del Senatore Chiesi all'art. 11 oppugnata dal Relatore e dal Guardasigilli — Ritiro della proposta — Approvazione dei due primi paragrafi dell'articolo — Proposta soppressiva del Senatore Conforti sul terzo paragrafo — Opposizioni del Relatore e del Senatore Poggi — Osservazioni in favore del Senatore Musio — Dichiarazioni del Guardasigilli — Approvazione degli art. 11 e 12 — Osservazioni del Guardasigilli all'art. 13 — Schiarimenti del Relatore e rinuncia all'articolo e approvazione dell'articolo 14 — Opposizioni e riserve del Guardasigilli all'art. 15 — Spiegazioni del Relatore e dichiarazione del Guardasigilli — Approvazione degli articoli dal 15 al 21 — Schiarimento sull'art. 22 chiesto dal Senatore Chiesi e fornito dal Relatore — Dubbio dei Senatori Alfieri e Cibrario cui rispondono il Relatore e il Senatore Astengo — Approvazione degli articoli dal 22 al 27 — Osservazione del Guardasigilli all'art. 27 — Schiarimenti del Relatore e approvazione degli articoli 27, 28, 29, 30 — Avvertenza del Guardasigilli all'art. 31 e dichiarazione del Relatore — Osservazioni del Senatore Poggi a cui risponde il Guardasigilli — Rinvio dell'articolo alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Ginori-Liscl dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

Senatore Serra F. M. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra F. M. Ieri quando si discuteva sull'articolo 8. di questa legge, e che l'onorevole Senatore Conforti espose il modo con cui oggi si prestano gli esami dagli aspiranti all'uditorato, io chiesi la parola e dissi, se la memoria non mi tradiva che credeva che l'onorevole Conforti avesse preso un equivoco. Effettivamente il Regolamento anteriore, nel determinare la forma di quegli esami, prescriveva che fossero scritti e orali, e che le risposte alle domande orali fossero consegnate in apposito processo verbale, che, suggellato egualmente come le risposte scritte, rassegnavasi al Ministro di Grazia e Giustizia.

Avendo dopo la seduta riandato il Regolamento attualmente in vigore, io riconobbi che l'equivoco era da parte mia e non già da parte dell'onorevole Conforti.

Ho fatta questa dichiarazione per rendere omaggio alla verità, per far atto di riverenza verso il Senato e per compiere un dovere che mi correva verso l'onorevole collega e verso me medesimo.

Senatore Conforti. Ringrazio l'onorevole Senatore Serra di aver rettificato quest'inesattezza.

Presidente. Prendo atto delle dichiarazioni fatte, e se non vi sono osservazioni, dichiaro approvato il processo verbale.

Senatore Segretario Ginori-Liscl legge:

Fa omaggio al Senato:

Il Comm. Maestri Direttore di statistica al Ministero di Agricoltura e Commercio, di 12 esemplari della *Statistica sulle casse di risparmio degli anni 1865 e 1866.*

Sunto di petizioni:

4002. N. 78 individui di Monteleone (Calabria) fanno istanza perchè dal Senato venga adottato un progetto di legge riguardante l'esecuzione delle sentenze dei Giudici conciliatori.

4003. La Deputazione provinciale di Terra di Lavoro fa istanza perchè nel caso in cui venga affidato il servizio di Tesoreria ad Istituti di credito, quello delle Provincie Napoletane sia devoluto al Banco di Napoli.

Presidente. Il Senatore Vice-Presidente Pasini domanda un congedo di 10 giorni.

Se nulla vi è in contrario, si terrà per accordato.

Signori Senatori,

Adempio il triste ufficio di annunziare al Senato la morte di un distintissimo nostro collega, il conte Ottavio Thaon di Revel, Ministro di Stato. Per colpo apopleptico mancò egli ai vivi in Torino, sua patria, nella

notte tra il 9 e il 10 di questo mese, nell'anno sessantaquattresimo di sua età. Fra le perdite che in questi ultimi tempi ebbe il Senato a patire così frequenti, è certo questa una delle più dolorose. Fu uomo di Stato, economista, amministratore. L'ingegno eletto che sortì da natura, e la scienza temperata dalla prudenza, consumò fino all'ultimo in servizio della cosa pubblica. Fu Ministro delle Finanze regnante il Magnanimo Carlo Alberto, che lo tenne in altissima stima. Ebbe non ultima parte nella concessione di quello Statuto, che, dopo aver dato la libertà politica al Regno Subalpino, ha ora raccolto sotto di sé tutte le altre parti d'Italia; ed ebbe l'onore e la fortuna di porre in esso il suo nome con altri egregi, dei quali due soli oggi sopravvivono, carissimi nomi, ornamento e decoro di questo Senato. Fu nel Parlamento Subalpino per molti anni Deputato, e in Torino Consigliere municipale, e Direttore della Cassa di Risparmio. Fu stimato e rispettato da ogni classe di persone, ed anche dagli avversari non tanto per la scienza, quanto per la onestà. Fu religioso senza ostentazione, e non pensò che la religione e la vera civiltà siano fra loro nemiche. Fu esempio di marito e di padre; affabile con dignità; anima nobile, capace di sdegno e non d'ira. Vivrà la di lui memoria onorata, finché non cessi di esser tenuto in onore l'ingegno congiunto colla virtù. (*Benissimo, bravo.*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
E DI PROCURATORE.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore.

Ieri venne finalmente esaurita la discussione sull'articolo 8.

Leggo l'articolo 9:

« La domanda sarà diretta al Presidente del Consiglio dell'Ordine, coi documenti comprovanti i requisiti indicati nell'articolo precedente. Il Consiglio a squittinio segreto ammette o rigetta la domanda di iscrizione all'Albo. »

Senatore Serra Francesco Maria. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra Francesco Maria. Io leggo in quest'articolo « che avranno diritto a farsi iscrivere ad uno dei Collegi degli Avvocati, i Magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dall'esercizio delle loro cariche, purché ciò non avvenga nei casi di penalità. »

Desidererei dall'onorevole signor Ministro e dagli onorevoli Signori della Commissione una qualche spiegazione a questo riguardo. Trovo giusta che si conceda questa facoltà ai Magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dai loro uffici, ma cosa si farà a riguardo di quelli i quali, avendo pure soddisfatto all'obbligo di

prendere la laurea in una delle Università del Regno, di fare gli anni di pratica forense prima di intraprendere una carriera amministrativa, in seguito cesseranno da questa carriera medesima, o per dimissione volontaria, o per determinazione del Governo? Come si regolerà il Consiglio dell'Ordine, come la Corte d'Appello, se, per esempio, un Consigliere di Prefettura laureato in legge che avesse fatto prima la pratica di Avvocato, cessando da quelle funzioni, si presentasse al Consiglio dell'Ordine, dicendo: Io prima di questa legge ho riempiti tutti i requisiti che la legge anteriore richiedeva da me: iscrivetemi adunque nell'Albo degli Avvocati. Desidererei, ripeto, che mi si desse qualche schiarimento a questo riguardo, anche perché qualche consimile caso si è presentato nella Corte di Appello che io ho l'onore di presiedere.

Finora le Corti d'Appello si regolano ciascuna colle leggi vigenti nelle singole Provincie, secondo il disposto della legge generale che regola oggidì l'esercizio degli Avvocati e dei Procuratori, ed hanno provveduto secondo le stesse ed a norma della consuetudini rispettive. Ma d'ora in poi, queste leggi speciali cessano. Tutti entreranno nel diritto comune fissato da quella che stiamo discutendo; quale sarà la norma nei casi ai quali ho accennato?

Pregherei l'onorevole signor Ministro, e gli onorevoli Membri della Commissione di illuminarmi.

Senatore De Foresta, Relatore. Mi rincresce che della Commissione, in questo momento, sian presenti soli due dei suoi membri; non posso pertanto esprimere che l'opinione del collega che ho a lato, e la mia.

Tanto l'uno, che l'altro pensiamo che il caso proposto dall'onorevole Serra non sia difficile a risolversi. O i funzionari amministrativi insigniti della laurea in giurisprudenza ai quali accennava l'onorevole Senatore Serra hanno fatto la pratica e subito l'esame, e per essi nessuna difficoltà: o non hanno fatto la pratica, né subito l'esame, ed allora cessando dalla carica che attualmente esercitano, potranno bensì essere iscritti nell'Albo degli Avvocati, conformandosi però a quanto la legge prescrive, facendo cioè la pratica, e quindi sottomettendosi all'esame teorico-pratico.

Senatore Serra F. M. O che io non mi sono bene spiegato, od il mio onorevole collega ed amico De Foresta non ha ben intesa la difficoltà che ho messo avanti. Io ho parlato d'impiegati amministrativi che cessassero dall'essere tali, ma che oltre alla laurea in giurisprudenza avessero, prima d'entrare nella carriera amministrativa, fatta la pratica, quantunque non abbiano esercitata la professione di Avvocato.

Quindi, per questi, se oggi cessassero dall'essere impiegati dell'Amministrazione, non sarebbe questione di dire, o hanno prestato l'esame, o non lo hanno prestato, perché prima che essi intraprendessero la carriera amministrativa, nessuna legge, almeno nella maggior parte delle Provincie del Regno, lo prescriveva, sibbene bastava fare la pratica, bastava presentarne i

testimoniali, e le Corti d' Appello li ammettevano all'esercizio.

Dunque, per loro la prima parte del dilemma — o questi hanno fatto la pratica e prestato l'esame — non regge. Hanno fatto la pratica, ma non hanno prestato l'esame perchè esame da loro non si richiedeva dalla legge allora vigente. Sarebbe dunque questione di vedere se dopo questa legge nuova debbano essere soggetti a prestare un esame, che prima d'intraprendere l'esercizio dal quale hanno cessato, non erano obbligati a prestare. Questo è lo schiarimento che desidero.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Debbo confessare che io non aveva bene afferrata la domanda che era stata fatta dall'onorevole preopinante.

Io veggio ora che egli accenna ai casi anteriori a questa legge.

Quanto a questi naturalmente non si potrebbe dire, se hanno subito l'esame, saranno ammessi senza difficoltà; se non l'hanno subito, dovranno sottomettersi, perchè all'epoca in cui hanno fatto la pratica, e sono stati ammessi all'esercizio, non era necessario l'esame. Ma osservo che quanto a questi potrà essere opportuna una disposizione transitoria.

Quindi se il preopinante, quando saremo alle disposizioni transitorie, stimerà di fare una proposta a questo riguardo, io fin d'ora posso dichiarargli, che essa troverà facile accoglienza presso la Commissione.

Presidente. La parola spetta al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Aveva domandato la parola per dire quello che ha detto l'onorevole Relatore della Commissione.

Abbiamo oggi un articolo il quale consente che tutti coloro, i quali si trovano attualmente in certe determinate condizioni, possano avanzare la loro domanda per far parte dell'Albo degli Avvocati, che andrà a stabilirsi quando questa legge sarà votata dal Parlamento.

Può esserci il caso, che è quello indicato dall'onorevole Senatore Serra, che qualcheduno, quando dovrà per la prima volta aver luogo quest'Albo, non si trovi nella posizione di fare una domanda, cioè si trovi ad occupare un posto amministrativo, ma che intanto precedentemente era nel ruolo degli Avvocati.

Quindi giustamente il sullodato Senatore faceva questo dubbio, e poneva il seguente quesito: questo diritto, coll'articolo transitorio voi lo date per la prima volta; ma quando, dopo un anno, dopo due, dopo tre, cesserà d'essere Prefetto, Sotto-Prefetto, o Consigliere di Prefettura, alcuno che antecedenemente per le leggi del tempo era già autorizzato ad esercitare la professione d'Avvocato, non potrà più valersi di un tale diritto, e si troverà nella posizione di non poter riassumere le funzioni di Avvocato.

A ciò ha risposto benissimo l'onorevole Relatore

della Commissione, ed io mi associo a quello che egli ha detto, che cioè, quando parleremo del relativo articolo, che credo sia l'articolo 66, si potrà aggiungere un'alinea che venga segnalatamente a contemplare questo caso, e a dare facoltà a coloro che non hanno potuto fare questa domanda la prima volta, di poterla fare in seguito. Quindi pregherei l'onorevole Serra di non insistere a voler risolta questa questione sul momento, ed attendere il tempo opportuno, che sarà quando si discuterà l'articolo sovracitato.

Senatore Serra Francesco Maria. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra Francesco Maria. Non so se il Regolamento mi permetta di poter parlare per la terza volta, ma è solo per ringraziare il signor Ministro e la Commissione degli schiarimenti favoriti; quindi io non insisterò per il momento sopra questa osservazione che non dubito sarà tenuta presente quando discorreremo delle disposizioni transitorie.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'art. 9. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 10. Le domande per l'iscrizione nell'Albo sono dirette al Presidente del Consiglio dell'Ordine del Collegio dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti indicati dalla legge.

« Il Consiglio verifica se concorrono tutti questi requisiti, e riconoscendoli sussistenti, ordina l'iscrizione. In caso contrario dichiara non ammissibile la domanda.

« La deliberazione del Consiglio è motivata e, a diligenza del Segretario, nel termine di cinque giorni, comunicata all'aspirante ed al Procuratore generale presso la Corte d'Appello ».

(Approvato)

« Art. 11. Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, l'aspirante può richiamarsi alla Corte d'Appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero.

« Lo stesso diritto compete al Pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa purchè lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione.

« La decisione della Corte può essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi e nelle forme permessi dalla legge, e quanto al Pubblico Ministero nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo ».

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per proporre che a quest'art. 11 della Commissione sia sostituito l'art. 12 del progetto ministeriale.

Trovo giustissimo che l'Avvocato, al quale è stato dal Consiglio ricusata l'iscrizione nell'Albo, possa richiamarsi alla Corte d'Appello contro una tale deliberazione, perchè ciascuno che si crede leso, ha diritto di domandare che gli sia fatta giustizia. Ma, a dir vero, non so comprendere come un eguale diritto si voglia accordare

al Pubblico Ministero nel caso in cui la deliberazione del Consiglio dell'Ordine sia stata favorevole all'aspirante che domandava l'iscrizione.

Qui non si tratta di materia penale: e perciò non so vedere il perchè si debba accordare al Pubblico Ministero il diritto di richiamarsi da una decisione favorevole a quell'Avvocato che voleva essere iscritto nell'Albo. A me pare che questo diritto concesso al Pubblico Ministero offenda la dignità e l'indipendenza dell'Ordine degli Avvocati; e quindi pregherei la Commissione a l'abbandonare la sua proposta, ed a far ritorno al progetto ministeriale, il quale si limitava ad accordare al solo aspirante il diritto di ricorrere alla Corte d'Appello contro la decisione a lui contraria profferita dal Consiglio dell'Ordine.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Mi duole sommente non poter aderire alla domanda dell'onorevole Senatore Chiesi, e di dover anzi dichiarare che la Commissione non vi aderisce perchè crede indispensabile che vi sia un mezzo per garantire la società che la legge sia sempre pienamente eseguita. Questo mezzo non potrebbe essere altro che di far facoltà al Pubblico Ministero, che è l'organo della legge, di richiamare alla Corte quando il Consiglio dell'Ordine non eseguisse la legge medesima. Se non si volesse dare questo diritto al Pubblico Ministero, converrebbe di necessità stabilire che le deliberazioni dei Consigli quando si tratta d'ammissione di Avvocati al Collegio, ossia d'iscrizione nell'Albo dovranno sempre essere omologate dalla Corte; ed allora, ben vede l'onorevole preopinante, che si scemerebbe ancora maggiormente la loro autonomia e la loro importanza.

Ed infatti dal momento che la legge non ha lasciato al pieno e perfetto arbitrio de' Consigli dell'Ordine di ammettere all'esercizio della professione quelli che loro meglio pare e piace, e che non si è adottato il sistema propugnato in altri paesi che il Consiglio dell'Ordine sia il padrone del suo Albo, ma che saggiamente si è voluto che il padrone ne fosse la legge, e che si sono perciò stabilite delle norme e dei requisiti determinati, egli è evidente che conviene di necessità stabilire che, nel caso in cui si ammettesse qualche aspirante, a cui mancasse alcuno di tali requisiti, per esempio il certificato di moralità, il diploma di laurea, o la pratica, o l'esame, la deliberazione del Consiglio non abbia effetto.

Ma come e da chi si dichiarerà questo fatto? Noi crediamo che da nessun altro possa cotesta dichiarazione emanare che dall'autorità giudiziaria, ed a tal fine non vi erano che due mezzi; o si dava al Pubblico Ministero la facoltà di richiamarsi, quando si fosse violata la legge a danno della società, come la si dà all'aspirante allorchè crede la si sia violata a danno suo; oppure si doveva dire che le deliberazioni del Consiglio del-

l'Ordine non avranno efficacia, se non siano prima approvate, ossia omologate dal Tribunale o dalla Corte d'Appello.

Io mi lusingo quindi che queste mie osservazioni persuaderanno l'onorevole Senatore Chiesi che la Commissione non potrebbe aderire a rinunziare all'articolo da essa proposto.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Chiesi. Sono dolente di non poter aderire alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore.

Egli, nella sua dotta ed elaborata Relazione, ha trattato la questione se dovesse lasciarsi libera la difesa, libera cioè a ciascuno la facoltà di difendersi da se stesso, o di scegliere per suo difensore chiunque più gli aggrada: e trattando con molta maestria questa importantissima questione, osservava: « Cosa infatti havvi di più conforme alla ragione ed alla giustizia che quella di lasciare a chiunque la facoltà di presentarsi personalmente davanti i suoi giudici ad esporre le proprie ragioni? « Ma discendendo poscia dal campo della teoria e delle astrazioni a quello della pratica, aggiungeva giustamente (ed a questa osservazione aderisco pienamente): « Per ora non si può sopprimere, e solo si deve, per quanto è possibile, migliorare l'indispensabile ufficio della difesa e della rappresentanza nei giudizi avanti ai Tribunali ».

Sto bene dunque che siano poste delle condizioni, delle restrizioni determinate alla libertà della difesa, e siano stabiliti dei requisiti di cui debbano essere forniti quelli i quali assumono la nobile professione del difensore; ma, a dire il vero, la disposizione che io combatto, mostra tale diffidenza verso il Consiglio dell'Ordine, che non posso acconciarvi alla disposizione proposta dall'onorevole Commissione.

Se il Consiglio, composto di persone rispettabilissime e dei più distinti e autorevoli giureconsulti, e che ha tutto l'interesse che non siano iscritti nell'Albo degli Avvocati persone incapaci e indegne, se questo Consiglio destinato ad esercitare nel paese una grande autorità ed influenza e principalmente presso gli Ordini degli Avvocati e della Magistratura, se questo Consiglio dichiara che un tale ha i requisiti necessari per essere iscritto nell'Albo degli Avvocati, sarà lasciata al Pubblico Ministero in una materia affatto estranea alla penale, sarà lasciata, dico, al Pubblico Ministero la facoltà d'impugnare questa decisione, e richiamarsi davanti la Corte d'Appello?

Questa facoltà del Pubblico Ministero, che toglie ogni prestigio di autorità al Consiglio dell'Ordine, è assolutamente esorbitante ed incomportabile.

Io non posso, ripeto, in alcun modo acconciarvi alla proposta dell'onorevole Commissione, e domando, in via d'emendamento, che sia invece posto ai voti l'articolo 12, proposto dal Ministero.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Comincio dal ringraziare l'onorevole Senatore Chiesi, per la proposta che ha fatto di reintegrare nel progetto di legge, l'articolo del progetto ministeriale; ma io ho dichiarato fino dalla tornata scorsa che avrei accettato, come infatti accetto, la proposta della Commissione, e traeva argomento da quest'accettazione anticipata, per eliminare dai requisiti necessari per essere Avvocato, quello dell'esame, perchè diceva: in questa guisa vi sarà sempre una maggiore garanzia della capacità e dell'attitudine dell'aspirante all'Avvocatura.

Innanzitutto debbo osservare all'onorevole Senatore Chiesi che la questione è già pregiudicata; il Senato ha già votato un articolo nel quale è stabilito il principio dell'ingerenza del Pubblico Ministero; essendosi aggiunto nell'articolo precedente a quello che si discute cioè nell'art. 10 del progetto ministeriale l'ultimo alinea, di cui la conseguenza non può essere a senso mio, se non la disposizione dell'art. 11.

Nell'articolo proposto dal Ministero non ammettevasi l'ultimo alinea appunto perchè era inutile, una volta che, lo dirò in francese, *le maître du tableau*, non è più il Consiglio dell'Ordine. Quindi naturalmente l'osservazione dell'onorevole Chiesi veniva su questo primo articolo, perchè avrebbe dovuto egli impugnare l'ammissione del secondo alinea, cioè la necessità che la deliberazione del Consiglio fosse motivata e l'altra che fosse comunicata al Pubblico Ministero. È inutile comunicare al Pubblico Ministero una deliberazione sulla quale né il Pubblico Ministero né altra autorità avrà alcuna azione; è inutile motivarla, quando su questa motivazione non vi è alcuno che debba essere giudice, e io mi rammento le parole della relazione che giustificano la motivazione precisamente perchè non avrebbe avuto mezzo la Corte d'Appello o il Pubblico Ministero per decidere se l'iscrizione o l'esclusione dall'Albo degli Avvocati avesse avuto luogo secondo le forme dalle leggi volute.

Premessa questa osservazione, io francamente dichiaro al Senato che da prima ho molto dubitato di accettare la proposta della Commissione, perchè mi pareva che vi fosse qualche cosa che toglieva in certo modo l'indipendenza e la libertà all'Ordine degli Avvocati, ma di poi mi sono persuaso che il Pubblico Ministero che rappresenta la società debba avere una specie di diritto di vigilanza e che sia opportuno impedire che per avventura un Consiglio dell'Ordine violi la legge.

Si aggiunga la ragione di provvedere ad ottenere una giurisprudenza uniforme, che ieri ho accennata.

Per questi motivi, ripeto, io avevo anticipatamente dichiarato al Senato che accettavo questa modificazione apportata dalla Commissione al progetto ministeriale; ora soggiungo che la proposta Chiesi arriva molto tardi, perchè bisognerebbe innanzitutto che il Senato modificasse l'art. 10.

Presidente. Insiste l'onorevole Chiesi?

Senatore Chiesi. Credo inutile l'insistere poichè l'opposizione tanto per parte del signor Ministro quanto per parte della Commissione mi fa prevedere un sicuro naufragio.

Presidente. Metto ai voti l'articolo.

Senatore Conforti. Prego l'onorevole Presidente a voler mettere ai voti l'articolo separatamente, vale a dire la prima parte, poi la seconda; perchè sulla terza vorrei fare qualche osservazione.

Presidente. Leggo l'art. 11.

« Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, l'aspirante può richiamarsi alla Corte d'Appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero ».

(Approvato)

« Lo stesso diritto compete al Pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa purchè lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione.

(Approvato)

« La decisione della Corte può essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi e nelle forme permessi dalla legge, e quanto al Pubblico Ministero nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo ».

Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore Conforti. Onorevoli Senatori, la legge che noi discutiamo è completamente nuova e diversa da quelle, che reggevano e reggono ancora il Regno d'Italia. Nessuno potrà certamente negare, che il presente progetto di legge sia molto severo. L'Ordine degli Avvocati, come risulta dalla discussione, avrebbe in avvenire una decisa dipendenza dalle Magistrature, mentre per le leggi vigenti è compiutamente libero e indipendente.

Una Commissione composta di Magistrati è quella che deve concedere il certificato della riuscita nell'esame pratico e teorico, che deve essere sostenuto da coloro, i quali vogliono essere iscritti nell'Albo degli Avvocati. Quando l'Ordine degli Avvocati in ciascun Collegio avrà preso una deliberazione intorno all'iscrizione nell'Albo, il Pubblico Ministero, come è stato votato, ha la facoltà d'impugnarla presso la Corte di Appello; ma non basta ancora, si vuol dare al Pubblico Ministero la facoltà del ricorso presso la Corte di Cassazione. Ora domando: quando voi avete che l'Ordine degli Avvocati è stato favorevole a colui che ha domandato l'iscrizione, quando la Corte di Appello ha con solenne sentenza approvato l'iscrizione, a me pare che dovrebbe bastare. Dare ancora al Pubblico Ministero il diritto di ricorso presso la Corte di Cassazione, a me sembra esorbitante.

Il Pubblico Ministero non ha diritto di ricorrere in Cassazione contro le sentenze assolute di accusati di delitto capitale; e voi volete concedergli la facoltà sconfinata d'impugnare le deliberazioni della Corte di Appello, favorevoli non già ad uomini imputati di gravi delitti, ma a giovani, i quali si avviano ad una carriera onorata ed illustre.

Io quindi spero che non vogliate permettere che il Pubblico Ministero possa perseguire un uomo, il quale vuole esercitare l'avvocatura, che finalmente è una professione libera, perfino presso la Corte di Cassazione. Per la qual cosa io penso che allora quando si tratta di una decisione della Corte di Appello, il ricorso può competere semplicemente a colui, a cui si è negata la iscrizione, e non possa competere al Pubblico Ministero.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Signori Senatori, confesso che io non mi aspettava di trovare opposizione al terzo capoverso di questo articolo nella parola faconda e sempre dotta dell'onorevole signor Procuratore generale della Corte di Cassazione.

L'onorevole Senatore Conforti teme che lasciando al Pubblico Ministero la facoltà di ricorrere in Cassazione da una sentenza della Corte d'Appello, in seguito al richiamo o dell'aspirante o del Pubblico Ministero, si leda non solo l'indipendenza dell'Ordine degli Avvocati, ma che si dimostri quasi poca fiducia nella Magistratura.

Ma io, prima di tutto, prego l'onorevole Senatore Conforti di ritenere che già nel progetto del Ministero, quantunque non fosse data facoltà al Pubblico Ministero di reclamare quando credesse che fosse violata la legge, si era dato il diritto all'aspirante di ricorrere in Cassazione dalla sentenza della Corte di Appello emanata sul suo richiamo.

La Commissione non poteva proporre la soppressione di questa disposizione per un riflesso semplicissimo, ed è che si deve sempre poter ricorrere alla Corte di Cassazione, quando ci sia stata violazione di legge. Proporre che non si potrà ricorrere in Cassazione era lo stesso che dire, che potrà in alcuni casi esser violata la legge; ed in un regime libero in cui la legge è sopra a tutti, non si può permettere a veruno di violarla.

Ora, mantenendo questo diritto all'aspirante, come lo aveva proposto il Ministero, dovevamo noi denegarlo al rappresentante della legge, a quello che ha, non solo il diritto, ma l'obbligo di denunciare alla Corte di Cassazione, non fosse altro che nell'interesse della legge stessa, le sentenze di qualunque siasi autorità giudiziaria colle quali la legge sia stata violata?

La Commissione non ha creduto che ciò fosse possibile, e spera che non sarà diversa l'opinione del Senato.

Quindi, senza entrare in maggiori osservazioni, dichiaro, a nome della Commissione, che non può essa aderire alla soppressione di questo terzo alinea.

Senatore Musto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musto. Appoggio l'opinione dell'onorevole Senatore Conforti. In un paese tutte le leggi massimamente quando si tratta della stessa materia, devono essere

rette da un principio concorde, dallo stesso principio.

Ora, nell'esempio addotto dall'onorevole Senatore Conforti, vi è il caso in cui mentre è dato il diritto all'aspirante di ricorrere in Cassazione, questo è negato al Pubblico Ministero, ed è, in materia penale, il caso nel quale, per la natura del suo istituto, il Pubblico Ministero è maggiormente chiamato ad esaurire tutta la trafila dei rimedi che gli accorda la legge, e per conseguenza anche quelli del ricorso in Cassazione. Pure, in questo caso di tanta importanza, in questo caso in cui l'interesse della società lo esige come in tutti i casi di una decisa violazione della legge, il Pubblico Ministero può ricorrere in Cassazione, non già a danno di chi è stato assoluto, ma sempre nel puro interesse della legge.

La sentenza che è emanata nell'interesse della parte è un atto che ha i suoi effetti in tutta la sua estensione.

Ora, se questo atto deve attingere la sua ragione di esistenza a quei principii che regolano le leggi generali del nostro paese, non può ammettersi una facoltà che è negata in altre leggi di interessi ben più alti che quella cui la presente legge è relativa; e quindi il ricorso che in questa materia volesse interporre il Pubblico Ministero, sarà operativo per quanto concerne la legge, ma non potrà nulla nelle condizioni della parte privata.

Appoggio per ciò l'opinione dell'onorevole Conforti.
Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Incomincio ad osservare che questa legge non riguarda a materia penale. Ma, se ciò ben fosse, non è esattamente vero che il Pubblico Ministero non abbia in alcuni casi il diritto di ricorrere in Cassazione. La legge vieta al Pubblico Ministero di ricorrere in Cassazione, in materia penale, dalle sentenze assolute per ragioni di semplice fatto; ma quando si tratta di assolutoria che sia motivata dalle ragioni di diritto, inquantochè la sentenza abbia ritenuto che non è delitto quello che la legge ritiene delitto, allora è aperta la strada al Procuratore generale di ricorrere anche in danno della parte assolta, e questo è uno dei casi.

Vi è l'altro caso in cui sia dichiarata prescritta l'azione penale a favore appunto dell'accusato, e anche questo è un caso in cui il Procuratore generale ha il diritto di denunciare la sentenza alla Corte di Cassazione. Vi è poi un terzo caso che non è scritto precisamente nella legge, ma che è ammesso concordemente da tutte le Corti di Cassazione, e questo è quando non sia esaurito interamente l'atto di accusa, che vi sia qualche capo distinto dall'accusa che non sia stato deciso con la sentenza. Allora il Procuratore generale ha diritto di ricorrere in Cassazione, anche contro alla parte affinché quel capo sia esaurito.

Quindi, negli anzidetti casi, il ricorso del Procuratore generale è sempre ammesso anche in danno della parte.

Ma, ripeto, la legge attuale non è relativa a materia penale. Lo ammettere o non ammettere un Avvocato nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati è cosa meramente civile; e perciò non ha nulla che vedere colle disposizioni che si potrebbero trovare nel Codice di Procedura penale.

Ma soggiungerò che la facoltà ora oppugnata dai preopinanti, se è in verità una innovazione pel modo con cui è espressa nella legge presente, si trova implicitamente contenuta anco nelle leggi ora vigenti. Abbiamo però degli esempi, che forse l'onorevole Senatore Conforti ora non rammenta, degli esempi dico, di ricorsi fatti anche sotto l'influsso delle leggi attuali, ai quali diede occasione il trasporto della Capitale. Imperocchè molti Procuratori ed Avvocati delle diverse Provincie venendo in Firenze, domandarono di essere ammessi sia nel ruolo degli Avvocati, sia presso la Corte di Appello, sia presso i Tribunali di prima istanza, sia davanti alla Corte di Cassazione; ed è accaduto che la Corte d'Appello, giudicando di queste domande in ordine al titolo del Codice di Procedura civile che riguarda i provvedimenti di volontaria giurisdizione, ha in alcuni casi rigettato l'istanza di quelli che domandavano l'ammissione nel Collegio degli Avvocati, ed in altri casi l'ha ammessa indebitamente, e allora si è fatto luogo alla denuncia di quei provvedimenti alla Corte di Cassazione, la quale ha pronunziato a norma delle leggi.

Rimane poi sempre la questione da proporsi dell'interesse della legge nè alcuno può negare che il Pubblico Ministero non abbia diritto di ricorrere in Cassazione. L'articolo, quale è concepito, si rimette alle norme di ragione, non innova niente, lascia aperte perciò il ricorso al Pubblico Ministero in tutti quei casi in cui la legge d'ordine pubblico sia stata violata. Perciò ritengo che il Senato vorrà tenere fermo il capoverso di cui si discorre.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo tutto quello che si è detto io debbo fare una sola osservazione. Io ho compreso benissimo la discussione che si è fatta per escludere il Pubblico Ministero, e per verità è una grave questione. Ho avuto l'onore di dire al Senato che dubitava di prestarvi la mia adesione, ma una volta che il Pubblico Ministero può reclamare innanzi alla Corte d'Appello, e si è parificata la posizione del Pubblico Ministero a quella dell'aspirante, se diamo la facoltà all'aspirante di reclamare e ricorrere contro le sentenze della Corte d'Appello, non possiamo far a meno che dare lo stesso diritto al Pubblico Ministero perchè ricorra innanzi alla Corte di Cassazione.

Poniamo l'ipotesi che il Consiglio dell'Ordine escluda l'aspirante. Quest'aspirante reclama alla Corte d'Appello, la quale lo ammette. Ora, che cosa avete a fronte? La deliberazione del Consiglio dell'Ordine, e quella della Corte d'Appello.

Non possiamo impedire che il Pubblico Ministero il quale vede forse che la Corte d'Appello si è male avvisata nel portare un giudizio contrario a quello del Consiglio, possa adire un Tribunale superiore.

Queste sono le ragioni che ho avuto l'onore di manifestare e per cui ho creduto di dover aderire alla proposta della Commissione.

Non è forse la Cassazione che deve venire a stabilire le massime e dire: questa è la base, questo è il principio? Diversamente non si stabilirebbe mai nulla, e noi non avremo uniformità di giurisprudenza. Per queste ragioni prego l'onorevole Conforti di non insistere a che quest'ultimo alinea dell'articolo non venga approvato.

Senatore Conforti. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia procede con una logica inesorabile; vale a dire, quando si è votato un determinato articolo, trae da quello tutte le conseguenze, l'ultima delle conseguenze.

Eppure io appresi che per uscire da certi impacci, che risultano da principii ammessi troppo assolutamente, il miglior partito sia quello di essere illogico; ma il Ministro è logico inesorabile, la Commissione sostiene il suo progetto con costanza ammirabile, io quindi ritiro la mia proposta. Debbo però fare osservare all'onorevole Senatore Poggi, che io ho già detto che il Pubblico Ministero non può produrre ricorso avverso le sentenze che riguardano il mero fatto, e non già ch'egli non possa ricorrere quando si tratta di questioni di dritto. Incomma io ho voluto dire che il diritto di ricorrere in Cassazione è quasi illimitato per gli imputati, mentre è assai ristretto pel Pubblico Ministero.

Presidente. Avendo il Senatore Conforti ritirata la sua proposta suppressiva del terzo capoverso dell'art. 11, lo rileggo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra).

(Approvato).

Leggo l'art. 12.

« Ordinata definitivamente l'iscrizione, l'aspirante presterà giuramento alla pubblica udienza della Corte di adempiere con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero ».

(Approvato).

« Art. 13. L'esame accennato nel n. 5. dell'art. 8 può essere sostenuto dopo che la deliberazione di cui nell'art. 10 è rimasta ferma. In tal caso la prestazione del giuramento e l'iscrizione nell'Albo non hanno luogo che sulla presentazione del certificato del Presidente della Commissione, comprovante che in tale esame l'aspirante è stato ammesso ».

Avverto che il numero 5 è diventato il N. 4.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Fu lodevole l'intendimento della Commissione nell'aggiungere questo articolo poiché metteva innanzi l'ipotesi che un aspi-

rante dopo fatto l'esame avesse potuto per avventura non riuscire negli altri requisiti. Allora la Commissione prima di obbligare l'aspirante a subire l'esame, voleva che si esaminasse se egli avesse i requisiti necessari e proponeva che l'aspirante medesimo giudicasse se mai volesse subire prima l'esame, e poi fare verificare gli altri requisiti, e dopo tutto ciò essere iscritto nell'Albo; oppure farsi iscrivere nell'Albo prima di farsi giudicare per gli altri requisiti, ed attendere poi a fare l'esame.

Per verità, io non sarei dell'avviso della Commissione e crederei che quest'articolo dovesse essere eliminato, poichè il caso che si potrebbe presentare è molto grave, cioè che l'individuo aspirante subisse l'esame e risultasse incapace di essere iscritto nell'Albo.

L'articolo 10 dice che il Consiglio, riconoscendo sussistenti i requisiti, ordina l'iscrizione: val quanto dire che per quei requisiti sarebbe stato il caso che l'aspirante fosse già Avvocato.

Dunque, dopo che il Consiglio ha ordinato l'iscrizione, voi obbligate l'aspirante a fare l'esame, il che significa, che non riuscendo, bisogna cancellare l'iscrizione.

Senatore **Vigliani**. È una iscrizione *sub conditione*.

Ministro di Grazia e Giustizia. *Sub conditione*!

L'aspirante presenta i suoi requisiti meno l'esame: il Consiglio decide: lo iscrive nell'Albo.

Voci dal banco della Commissione. No, no. Dopo l'esame.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nell'articolo sta scritto: « ordina l'iscrizione ». Una delle due. O l'iscrizione è fatta ed ha avuto luogo tutto il procedimento necessario nel senso che il Pubblico Ministero ne abbia avuta comunicazione ed abbia potuto reclamare e la Corte d'Appello decidere, oppure no. Se ammettete il primo caso, vedete il procedimento che ha luogo. Si discutono i requisiti, si ordina l'iscrizione: bisogna darne comunicazione al Pubblico Ministero. Quando questo nei dieci giorni trovi che non ha nulla a ridire, allora l'aspirante si presenta all'esame, il quale può non risultargli favorevole. Non risultandogli favorevole, tutte queste operazioni sono inutili. Per verità non capisco come si possano fare operazioni, che possono facilmente riuscire inutili, senza averne una ragione. Qual è la ragione della Commissione? Questa, che l'aspirante può essere approvato all'esame, ed i suoi requisiti non essere legali. Ma io osservo che sappiamo gli altri requisiti quali siano; la difficoltà sta nell'esame. Questi requisiti sono l'aver conseguita la laurea in giurisprudenza, l'aver un certificato di moralità, l'aver fatta la pratica, requisiti che risultano da documenti di non dubbia interpretazione. Non rimane perciò che l'esame. Voglio essere logico, poichè l'onorevole Conforti mi ha detto che sono un logico inesorabile.

Il Senato ha già votato un articolo nel quale sta detto, che il Consiglio verifica se concorrono tutti questi requisiti.

Ora, una volta che deve verificare tutti i requisiti,

l'esame è uno di quelli, non può procedere ad altro se prima non abbia veduto che i requisiti esistono.

Quando ha verificato tutti i requisiti, allora solamente egli ordinerà l'iscrizione nell'Albo.

Ora noi facciamo in guisa che l'ultimo requisito, che è forse il più grave, quello dell'esame, non debba essere verificato.

Io non saprei mettere in armonia le disposizioni dell'art. 10 con quelle del 13.

Pare a me che una volta che la legge ordina che debbano esservi talune condizioni per raggiungere un determinato scopo, non si possa fare alcuna obbiezione, solo perchè può avvenire qualche inconveniente, che certamente in ogni caso è colpa dell'aspirante medesimo. Quando l'aspirante crede di non avere tutti i requisiti necessari, non si espone all'esame; è un giudizio molto facile che l'aspirante può fare da sé, il vedere se tutti i requisiti siano validi e legali o no.

Bisogna che l'aspirante che vuol essere iscritto si presenti tutti, che il Consiglio li esamini nel tempo medesimo, e non obbligate il Consiglio e la Corte di Appello a fare due giudizi sopra elementi che debbono essere contemporaneamente esaminati.

Quando il Consiglio o la Corte d'Appello ordina, perchè voler fare questi due giudizi?

Quindi pregherei la Commissione a non tenere molto a quest'articolo che fa più male che bene all'aspirante, perchè non ci è peggior condizione che quella di chi dopo di essersi già iscritto, va poi a prendere un esame con pericolo di trovarsi riprovato.

Aggiungerò un'altra considerazione, ed in ciò voglio essere più rigoroso della Commissione; una volta che si dee fare un esame, l'esame bisogna che si faccia bene, ed io temo che quando un aspirante si presenta all'esame con una deliberazione del Consiglio dell'Ordine che ordina già l'iscrizione, coloro che debbono giudicare dell'esame non siano troppo indulgenti per dire: ma che cosa facciamo noi? Questo giovane è stato già implicitamente ammesso coll'iscrizione ordinata dal Consiglio dell'Ordine; dunque usiamo condiscendenza!

Io non sono stato favorevole all'esame, ma quando si deve fare, si faccia bene. Quindi prego la Commissione a non insistere su quest'articolo che, come dissi, mi sembra più dannoso che utile all'aspirante.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Prima di tutto io devo dichiarare che quest'articolo è stato proposto dalla Commissione come una conseguenza logica dell'esame, ed in favore della logica cui tutti si inchinano, e di cui è speciale propugnatore in questa legge l'onorevole Ministro, e credevo che questa considerazione avesse dovuto farli trovare piena venia presso del signor Ministro. Tuttavia veggio che mi sono forse ingannato.

L'onorevole signor Ministro con molta maestria ha esposti gli inconvenienti che, secondo lui, possono derivare da quest'articolo a danno dell'aspirante, il quale, dopo aver ottenuta la deliberazione favorevole del Consiglio dell'Ordine, dopo d'aver forse sostenuto una

causa avanti alla Corte di Appello, e fors'anche davanti alla Corte di Cassazione, possa poi non essere ammesso nell'esame. Convengo anch'io che questi inconvenienti sono possibili, ma comincio a rallegrarmi nel vedere che non se ne scorga veruno a danno della società.

Faccio quindi osservare che l'aspirante non potrà mai lagnarsene, perchè la legge gli lascia la scelta di prendere l'esame prima o dopo, come meglio stima. Sarebbe veramente singolare che uno che non aveva che un mezzo per provvedere ai suoi interessi, si lagnasse che senza menomamente privarlo di quel mezzo nè renderglielo più difficile, gliene fosse offerto ancora un altro a maggiore suo comodo.

Si aggiunga che facendo facoltà all'aspirante di subire l'esame solo quando sia certo che superando quest'esame non troverà più altro ostacolo, egli si presenterà all'esame con maggiore coraggio, e per altra parte il Consiglio dell'Ordine nell'esaminare le altre condizioni di ammissibilità potrà essere più imparziale, non essendo trattenuto dalla considerazione di far perdere all'aspirante il frutto del subito esame.

Questi sono, o Signori.....

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

Senatore **De-Foresta**, *Relatore*... i motivi pei quali la Commissione ha creduto di proporre quest'articolo; ad ogni modo però, siccome non si tratterebbe che di una maggiore agevolezza che sarebbe fatta all'aspirante, se si crede che non sia opportuna, e che possa anzi riuscire dannosa all'aspirante stesso, tutto che io personalmente sia d'avviso contrario, la Commissione non insiste perchè il sistema del Ministro venga approvato.

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Leopardi**. Se non vado errato, nell'articolo 10, mi pare che l'esame è posto tra i requisiti, (il terzo o quarto) necessari per domandare l'iscrizione, ora, se si ammettesse l'articolo che è in discussione, l'articolo 10 non sarebbe più eseguibile.....

Senatore **Poggi**. Ma è un'eccezione.

Senatore **Leopardi**..... perchè l'aspirante deve presentare fra i documenti anche quello dell'esame subito.

Voci. È un'eccezione.

Senatore **Leopardi**. Una eccezione che rende in-eseguibile l'articolo cui si vuol fare eccezione! Se la Commissione insiste ancora, io oppongo la questione pregiudiziale.

Presidente. La Commissione abbandona quest'articolo?

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. La Commissione dichiara abbandonare quest'articolo perchè non è sostanziale.

Senatore **Leopardi**. Se il signor Presidente mi mantiene la parola, io desidero sapere se l'articolo 12 è stato messo ai voti.

Voce. Sì, è stato votato.

Presidente. Essendo l'articolo 13 abbandonato dalla

Commissione, se non ha alcuno che lo riprenda, passeremo all'articolo 14 di cui do lettura.

« Art. 14. Non si può far parte che di un solo Collegio, salvo il caso previsto dall'art. 2.

« L'Avvocato iscritto in un Albo può però farsi iscrivere in un altro, rinunciando all'iscrizione già esistente, la quale deve essere cancellata.

(Approvato)

« Art. 15. La professione di Avvocato è incompatibile con qualunque altra professione, salva la disposizione dell'articolo 2., e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di Professore di Diritto nelle Università, nei Licei ed in altri Istituti pubblici del Regno, e di Segretario Comunale nei Comuni la di cui popolazione non oltrepassi le dieci mila anime.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per verità io avrei voluto evitare questa questione; se la Commissione si fosse limitata a proporre l'articolo 15, io non avrei avuto ragione di trattenere il Senato con quelle poche parole che mi trovo nella necessità di pronunziare.

Il progetto del Ministero, nell'art. 8 che corrisponde appunto all'art. 15, fra le altre incompatibilità, ne annoverava una, cancellata nel progetto della Commissione, cioè il numero 4, dove si diceva: « colla qualità di ecclesiastico ».

Ripeto, se l'art. 15 fosse rimasto nel modo come è, io avrei creduto che la Commissione fosse partita dal principio che non era necessario di parlare di questa incompatibilità.

Ma nella relazione la Commissione motiva questa cancellazione, e crede che questa incompatibilità non debba esistere. Una tale questione ebbe a discutersi nell'altro ramo del Parlamento in occasione dei Conciliatori, e si faceva la questione se mai per Conciliatore poteva eleggersi un ecclesiastico.

Per verità vi era una qualche ragione per la negativa, perchè i Conciliatori occupano un ufficio pubblico, ed hanno bisogno di un Decreto Reale; ma da un'altra parte si diceva: « un Conciliatore in fondo è qualche cosa, la quale in certo modo si attaglia alla missione dell'ecclesiastico ».

A questa ragione se ne aggiungeva un'altra, ed era gravissima. Si diceva: « i Conciliatori devono essere in tutti i Comuni ». Ora è facilissimo che qualche Comune voglia avere per Conciliatore un ecclesiastico perchè alle volte non riesce trovare in un laico la stessa capacità. Allora fu presa una via di mezzo. Pure posso assicurare il Senato che relativamente ai Conciliatori, da tre anni che essi sono in vigore, non è stato mai nominato un prete.

Ora, che cosa vogliamo fare? Se non se ne fosse parlato, sarebbe accaduto quello che attualmente accade,

sarebbe cioè stata definita la questione dalla giurisprudenza. Ma nella relazione, la Commissione ha dichiarato esplicitamente che per quanto ripugnasse che un ecclesiastico esercitasse la professione di Avvocato, ciò non ostante non trovava ragione che la qualità di ecclesiastico impedisse di essere Avvocato.

Anzitutto, mi permetto di dire al Senato che in Francia il Lacordaire domandò di esercitare la professione di Avvocato. Ebbene, il Consiglio dell'Ordine di Parigi respinse la domanda, allegando che la qualità di ecclesiastico costituisce una incompatibilità assoluta.

Io per verità credo che la qualità di ecclesiastico non consenta (mi guardi Iddio che dica queste parole per poca riverenza verso il sacerdozio) l'esercizio dell'Avvocatura, se non altro come questione quasi di fatto.

Noi abbiamo ritenuto che l'aspirante deve per due anni assistere alle adunanze civili e penali. Un sacerdote qualunque, il quale vuol fare il sacerdote, non potrà assistere per due anni alle udienze civili e penali e poi subire un esame. Per la stessa impossibilità di fatto, noi non ammettiamo che questo si possa fare per le altre professioni, sebbene al notaio, per esempio, sarebbe molto più facile che ad un prete assistere alle udienze. Dunque io non posso avere in buona opinione quel prete che vuole assumere l'esercizio dell'Avvocatura, non come individuo, ma perchè la sua qualità di prete non gli consente di poter esercitare la professione di Avvocato.

Io quindi non posso accettare questo concetto della Commissione, che crede che vi sia compatibilità tra la qualità di ecclesiastico e di Avvocato. Soggiungerò una sola parola, impadronendomi di un argomento che la Commissione ieri ha fatto valere per ammettere l'esame. Si diceva: voi non ammettete l'esame degli Avvocati, lo ammettete per tutti gli altri che fanno parte dell'Ordine giudiziario; e così fate un diverso trattamento, perchè gli Avvocati giusta l'Organico giudiziario possono essere Magistrati, e quindi, voi li ammettete a fare i Magistrati senza esame, mentre gli alunni hanno bisogno di questo esame. Anche questo argomento io potrò invocarlo ora precisamente per i Sacerdoli.

Indubitatamente costoro per la legge organica sarebbero in grado di essere Magistrati: potremmo vedere un canonico sedere alla Corte d'Appello, perchè l'avvocatura è una delle vie per giungere a far parte della Magistratura.

Perciò non posso acconsentire che questo articolo sia così formulato, dopo la dichiarazione del Relatore della Commissione sull'articolo medesimo.

Ripeto, se niente si fosse detto, io non avrei parlato; ma una volta che si è creduto di venire a suscitare questa questione, io, per lo meno, ho creduto di far osservare al Senato le ragioni per cui mi sembra che la qualità di ecclesiastico sia incompatibile con quella di Avvocato.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Domando la parola. **Presidente**. Ha la parola.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Le parole dell'onorevole signor Ministro benchè molto cortesi, come al solito, suonano contro di me quasi un rimprovero, che però credo di non avere meritato.

Con avere io nella mia relazione motivata la modificazione proposta intorno a questo articolo, sarei stato la causa per cui l'onorevole signor Ministro si crede in obbligo di opporsi alla soppressione del numero 4. dell'articolo 8 ministeriale concernente gli ecclesiastici, che noi abbiamo proposta.

Io però credo che la Commissione non poteva fare a meno, proponendo la eliminazione del detto numero che dichiara la professione di Avvocato incompatibile con quella di ecclesiastico; non poteva a meno, dico, per rispetto al Senato ed anche per riguardo al Ministero e per se stessa di addurne i motivi. Se alcuno può avere rincrescimento che la questione si sia sollevata, deve essere dispiacente che questa incompatibilità sia stata proposta nel progetto del Ministro che, mi affretto a dirlo, non emana dall'attuale signor Ministro. Se non lo fosse stato si sarebbe forse potuto tacere, e lasciare alla giurisprudenza di fare ciò che ha fatto la Corte di Appello di Parigi, secondo quanto ha detto l'onorevole signor Ministro. Ma dacchè nel progetto del Ministero era espressamente dichiarata la incompatibilità della professione di Avvocato con la qualità di ecclesiastico, non si poteva più fare a meno o di mantenere questa incompatibilità, oppure eliminandola addurne i motivi. Io credo però che la Commissione l'abbia fatto nel modo più riservato e temperato che fosse possibile.

La Commissione ha detto che non credeva che potesse scriversi nella legge la incompatibilità della qualità di ecclesiastico con l'esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore, perchè non vedendo un assoluto danno sociale che un ecclesiastico eserciti una di queste due professioni, sebbene ciò sia poco dicevole, tuttavia la legge civile non doveva vietarlo, per non entrare nel campo religioso ed assumere il carattere di una legge canonica.

Certamente è a desiderarsi che gli ecclesiastici non si occupino delle cose mondane e stiano lontani dalle gare d'interessi; ma sta alla Chiesa di vietarlo, se si crede necessario, nell'interesse spirituale e religioso. La legge civile non deve aver riguardo alla religione che possono professare i cittadini che domandano l'esercizio di un diritto, nè alla posizione che possono avere nell'esercizio della religione stessa. Ecco ciò che è detto nella nostra relazione, ed è sembrato che ciò fosse sufficiente.

Da che però la questione si è sollevata in quest'Aula, mi permetterà il Senato di aggiungere ancora alcune maggiori considerazioni, a giustificazione della proposta della Commissione. Egli è difatto che nella legge sull'ordinamento giudiziario nel capo 3, che tratta, appunto

delle incompatibilità, non è menomamente dichiarato che la qualità di ecclesiastico sia incompatibile colle funzioni di magistrato.

Ora, se noi introducessimo tale incompatibilità nella legge attuale, cadremmo in un'evidente contraddizione, ed avremmo lo sconcio, mi si conceda la parola, di vedere che la legge permetta agli ecclesiastici di sedere come giudici in tutti i Tribunali, e non permetterebbe loro di presentarsi davanti gli stessi Tribunali come semplici difensori o per rappresentare alcuna delle parti.

Questa sarebbe una contraddizione patente nella legge.

Ma si dirà: gli ecclesiastici non saranno nominati a veruna carica giudiziaria, ed il signor Ministro diceva che non si vogliono nemmeno nominare semplici conciliatori.

Signori, questo sarà vero; ma i Ministri e le maggioranze parlamentari sono mutabili, e se oggi seggono al potere ed al Parlamento uomini che non credono che gli ecclesiastici possano essere nominati a funzioni giudiziarie, domani potremo averne altri che pensino diversamente.

Ad ogni modo dovremmo confidare nella prudenza e nel volere degli esecutori della legge per correggere l'inconsequenza della legge medesima.

Il Senato vedrà se possa approvarsi una disposizione che ci conduce a questo sistema.

Ma vi ha di più, o Signori. La Commissione ha pure dovuto riflettere se con questa misura non si enterebbe nella via sdruciola e pericolosa delle eccezioni. Se oggi noi diciamo: quel tale e tal altro cittadino non potrà esercitare questa o quella professione perchè indossa la veste di ecclesiastico, può domani sorgere alcuno che dica: questo cittadino deve appunto perciò avere tale o tale altra immunità. Se si fa eccezione alla legge in odio suo oggi, perchè domani non potrà farsi eccezione in suo favore? Quindi le immunità personali, quindi l'esenzione dalla leva, quindi altre esenzioni che si possono andare via via ricercando.

Noi, Signori, teniamo ferma la regola stabilita dallo Statuto: tutti i cittadini uguali in faccia alla legge. Ma se vogliamo attenerci a questa regola, atteniamoci ad essa tanto in un senso che nell'altro, tanto in favore quanto contro.

Ma non è qui tutto. Ben altri inconvenienti possono presentarsi. Supponiamo che sia ammessa questa incompatibilità, che sia dichiarato nella legge che gli ecclesiastici non possano esercitare la professione d'Avvocato e di Procuratore. Domani si presenta al Consiglio dell'Ordine un ecclesiastico riconosciuto da tutti per tale, ed all'appoggio dei documenti prescritti dalla legge, domanda la sua iscrizione; il Consiglio dovrà dirgli: Voi non potete, perchè siete ecclesiastico; e quegli risponderà: Non sono più ecclesiastico, perchè sono stato sospeso a *divinis* ingiustamente — per questo o per quell'altro motivo — ho rinunciato alla mia qualità di ecclesiastico, ho buttato via la sottana ed il

collare, mi sono vestito da secolare, e sono, dirà, un cittadino come gli altri. Cosa farà il Consiglio dell'Ordine? Cosa farà la Corte d'Appello? Cosa farà infine la Corte di Cassazione?

Dovranno fare i teologi? Dovranno vedere se la volontà di questo aspirante, di non voler più essere sacerdote, basti per avergli tolta quella qualità, oppure se il sacerdote abbia un carattere indelebile cui non possa mai più rinunciare? Vede il Senato a quali gravi conseguenze noi arriveremmo, e dove potremmo essere condotti.

V'ha ancora di più. Quando si fosse dichiarato a questo aspirante: Voi siete sempre sacerdote, perchè la vostra qualità è indelebile: egli potrebbe replicare: Non sono più nè sacerdote nè cattolico, perchè sono apostata, ho rinunciato alla religione cattolica e mi sono convertito ad un'altra. E qui nuova questione teologica da risolvere sul valore di questa apostasia.

Signori, le Aule torinesi, nelle quali sedeva il Parlamento nel 1865, quando trattavasi dell'approvazione del Codice civile e con questo del matrimonio civile, eccheggiano forse ancora dei discorsi eloquenti e vigorosi di uomini eminenti che cercavano indurre la Commissione, di cui avevo l'onore di essere membro e relatore, ed il Senato, ad accettare una proposta per cui si stabiliva che la qualità di sacerdote fosse un impedimento dirimente al matrimonio.

Si diceva che sarebbe stato uno scandolo il permettere ad un sacerdote di contrarre matrimonio, e si facevano valere tutti gli argomenti più gravi che la facondia e la dottrina potevano suggerire.

Ma tutto fu invano: Commissione e Senato tennero fermo ad opporsi alla proposta, non già perchè approvassero il matrimonio dei preti, ma perchè non si volle invadere il campo religioso, perchè si credette che la legge civile non debba occuparsi delle cose spirituali.

E se per rispetto a questo principio fondamentale del nostro diritto pubblico e per non violare l'uguaglianza tra i cittadini proclamata dallo Statuto, non avete creduto di poter proibire agli ecclesiastici di contrarre matrimonio, come potreste loro proibire di esercitare la professione d'Avvocato o di Procuratore?

Lasciamo che essi stessi se l'accomodino colle leggi canoniche e colle regole di disciplina che li concernono.

D'altronde, non tema il signor Ministro che possano essere pericolosi qualora abbiano questi ecclesiastici facoltà di esercitare le dette professioni, soprapponendo la toga d'Avvocato alla sottana di sacerdote.

Quel sacerdote che fosse così dimentico dei suoi doveri, che tradisse così la sua missione, non avrebbe più la confidenza nè dei devoti nè dei clienti; la sua influenza come sacerdote sarebbe perduta, senza acquistarne molta come Avvocato.

Ecco, o Signori, i motivi della proposta della Commissione.

Io mi lusingo che l'onorevole signor Ministro che per

un riguardo di delicatezza che lo onora ha creduto di dover sostenere la proposta del suo predecessore, non vorrà altrimenti opporsi maggiormente a quella della Commissione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domande la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo l'eloquente, anzi eloquentissimo discorso dell'onorevole Relatore della Commissione io mi accorgo d'essere perfettamente nell'ordine delle sue idee nel senso che io avrei amato che quel numero 4 dell'articolo 8 del progetto ministeriale non fosse compreso nell'articolo proposto dalla Commissione.

Il dubbio in me è venuto in quanto al motivo addotto dalla Commissione per quella cancellazione.

Comprendo benissimo quello che ha detto l'onorevole Relatore, che in fine dei conti la Commissione ciò doveva dire per giustificare la cancellazione di quel numero 4. Io comprendo che la Commissione si trovava in certo modo sopra un letto di Procuste e non poteva per rispetto al Senato, e credo anche per una tal quale considerazione al Ministero, non addurre un motivo del venire in quell'intendimento. Ma ora, quando la Commissione crede che questa questione non si tenga per risolta e che resti intatta, io non ho nessuna difficoltà, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Relatore, di non insistere più su questo punto e di accettare l'articolo, e prego il Senato a volerlo votare in questo senso però, che la questione rimanga impregiudicata e riserbata alla giurisprudenza.

Presidente. Dopo la dichiarazione fatta dal signor Ministro, io metto ai voti l'articolo 15. Chi lo approva, scrga.

(Approvato).

SEZIONE II.

Dei diritti e dei doveri degli Avvocati.

« Art. 16. Gli Avvocati iscritti in un Albo hanno facoltà di esercitare la professione davanti tutte le Corti e i Tribunali del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente.

« Essi devono prestare gratuitamente il loro patrocinio ai poveri giusta le norme stabilite dai regolamenti. (Approvato).

« Art. 17. Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di Cassazione gli Avvocati che hanno esercitato il patrocinio per cinque anni davanti le Corti d'Appello o Tribunali civili e correzionali. L'esercizio delle funzioni di giudice o di ufficiale del Pubblico Ministero equivale, a questo effetto, all'esercizio del patrocinio.

« L'ammissione degli Avvocati è pronunziata con decreto della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

« Gli Avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di Cassazione sono iscritti in apposito Albo da tenersi nelle sale d'ingresso e d'udienza della Corte.

(Approvato).

SEZIONE III.

Dei Consigli dell'Ordine.

« Art. 18. In ciascun Collegio di Avvocati, il cui numero sia almeno di quindici, vi è un Consiglio dell'Ordine ».

(Approvato).

« Art. 19. Nei Collegi composti di minor numero le attribuzioni del Consiglio si esercitano dall'Assemblea generale del Collegio ».

(Approvato).

« Art. 20. Il Consiglio dell'Ordine è composto di cinque Membri nei Collegi, nei quali il numero degli Avvocati iscritti non superi i trenta, di sette dove il numero degli iscritti non sia maggiore di cinquanta, di dieci dove non sia maggiore di cento, di quindici negli altri ».

(Approvato).

« Art. 21. Al cominciare di ogni anno i componenti del Consiglio sono eletti dall'intero Collegio in adunanza generale e a maggioranza assoluta di voti segreti ».

(Approvato).

« Art. 22. Il Consiglio dell'Ordine elegge nel proprio seno il Presidente del Collegio, il Segretario ed il Tesoriere.

« In mancanza del Presidente, l'Avvocato anziano per età fra i componenti il Consiglio ne fa le veci ».

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Vorrei domandare uno schiarimento alla Commissione.

L'articolo 22 stabilisce, che il Consiglio dell'Ordine elegge nel suo seno il Presidente del Collegio: domando all'onorevole Commissione se questo Presidente del Collegio è anche Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Senatore De Foresta, Relatore. Dev' essere un errore tipografico, perchè non vi ha Presidente del Collegio.

Senatore Chiesi. Ringrazio l'onorevole Relatore dello schiarimento che mi ha favorito.

Senatore De Foresta, Relatore. La Commissione è grata all'onorevole Senatore Chiesi della sua osservazione, la quale fece avvertito l'errore tipografico occorso nella stampa del progetto del Ministero.

Senatore Alfieri. Ma vi deve pur essere questo Presidente del Collegio.

Quando il Collegio è radunato per le elezioni, deve pure essere presieduto da alcuno.

Senatore De Foresta, Relatore. La legge veramente non ha stabilito nel caso di assemblee generali chi ne sia il Presidente; nella pratica però questo Presidente

è sempre il Presidente del Consiglio dell'Ordine; e quindi credo inutile una speciale disposizione.

Una Voce. Si potrà fare nell'articolo 33.

Senatore Cibrario. C'è il caso in cui il Collegio fa le veci del Consiglio, ed allora chi sarà il Presidente?

Senatore De Foresta, Relatore. Se il Collegio fa le veci del Consiglio, deve nominare il suo Presidente, come lo nomina il Consiglio.

Senatore Cibrario. Ma allora si dica nella legge.

Senatore De Foresta, Relatore. La Commissione non lo crede necessario, perchè ritiene che le disposizioni generali contenute nella legge siano sufficienti, e perchè non l'ha trovato in nessun'altra legge; tuttavia se qualcuno vorrà fare una proposta, la Commissione non farà difficoltà ed il Senato delibererà sulla medesima.

Senatore Cibrario. Bisognerebbe fare un'aggiunta all'art. 17, e dopo che si è detto: « Nei Collegi composti di minor numero, le attribuzioni del Consiglio si esercitano dall'assemblea generale del Collegio, » aggiungere: « il quale nominerà il suo Presidente ».

Senatore Astengo. Mi pare che dal momento che l'art. 17 dice « che nei Collegi composti di minor numero le attribuzioni del Consiglio si esercitano dall'assemblea generale del Collegio », ne viene di conseguenza che fra le attribuzioni del Consiglio essendovi quella di nominarsi un Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, quest'assemblea che fa le funzioni del Consiglio, nominerà anche il suo Presidente, il suo Segretario e il suo Tesoriere.

Questo non è nemmeno necessario il dirlo.

Presidente. Rileggo l'articolo.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 23. Tutti gli Avvocati iscritti nell'Albo da più di cinque anni, o che abbiano occupato un ufficio nella Magistratura per cinque anni, ed abbiano l'età d'anni trenta, possono essere membri del Consiglio dell'Ordine ».

(Approvato)

« Art. 24. I membri del Consiglio restano in ufficio due anni.

« Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte nei Consigli composti di quindici membri, sette Consiglieri estratti a sorte, cinque nei Consigli composti di dieci, tre in quelli composti di sette, due in quelli composti di cinque.

« Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianità.

« I membri del Consiglio che escono di ufficio possono essere rieletti.

(Approvato)

« Art. 25. Le elezioni di cui negli articoli precedenti sono dal Presidente del Collegio annunziate per lettera al primo Presidente della Corte d'Appello ed al Procura-

toro Generale non che al Presidente del Tribunale ed al Procuratore del Re ».

(Approvato).

« Art. 26. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri ».

(Approvato)

« Art. 27. Oltre alle attribuzioni specialmente designate nei precedenti articoli, i Consigli dell'ordine:

1. Vegliano alla conservazione del decoro e della indipendenza del Collegio;

2. Invigilano più specialmente sul modo onde i giovani esercenti adempiono ai loro doveri;

3. Reprimono in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui gli Avvocati si rendessero colpevoli nello esercizio della loro professione;

4. S'interpongono, richiesti, a comporre le contestazioni che possono insorgere tra gli Avvocati e i clienti ed anche tra Avvocati e Avvocati, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetto di spese e di onorari; in caso di non riuscito accordo, danno, se pure richiesti, il loro parere sulle medesime controversie.

5. Rievono dal Tesoriere nel principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e formano quello presuntivo delle spese che possono occorrere nell'anno seguente, e ne fanno la ripartizione fra gli Avvocati, salvo l'approvazione del Collegio.

La tassa annua imposta per questo titolo non può eccedere le lire 20 per ciascun Avvocato ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io pregherei la Commissione di uno schiarimento sull'aggiunta per lei proposta a quest'articolo colle parole: « in caso di non riuscito accordo, danno, se pure richiesti, il loro parere sulle medesime controversie ». Quest'aggiunta io crederei inutile se, per avventura, la Commissione convenisse nella mia idea, che il parere scritto del Consiglio non possa altrimenti darsi se non sugli onorarii: e ciò perchè non vorrei che si avesse con un avviso scritto a pregiudicare il giudizio dei Tribunali.

Quanto agli onorarii, e quando fosse limitato ad essi questo parere, osservo che cogli art. 295 e 296 della tariffa giudiziaria, si è già stabilito che si richiede il parere del Consiglio allora chiamato di *disciplina*, ed ora dell'*ordine*. Quindi, secondo me, tornerebbe inutile quest'aggiunta, che riguarderebbe una disposizione già in vigore.

In caso diverso io non amerei introdurre questa misura ed estendere questi pareri anco alle altre controversie, per esempio sui documenti, in quanto che mi dorrebbe che potesse su queste questioni venir pregiudicato, come ho detto, il giudizio dei Tribunali. Conseguentemente, io prego la Commissione di aderire alla domanda che faccio al Senato della soppressione di

questa aggiunta, ed in tutti i casi di darmi qualche schiarimento per vedere se io la debba o no accettare.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. L'aggiunta proposta dalla Commissione potrebbe veramente sembrare inutile, se i Consigli fossero soltanto chiamati a dare il loro avviso sulle questioni di onorarii e di spese; essa potrebbe sembrare inutile perchè sono già richiesti di quest'avviso dal Codice di Procedura civile, ma vi sono pure le questioni, e sono le più frequenti, per restituzione di carte e documenti; la Commissione ha creduto che non fosse senza utilità, anche per quando la controversia potesse portarsi davanti ai Tribunali, di avere l'avviso del Consiglio dell'Ordine, il quale non contrarierà l'Autorità giudiziaria, ma faciliterà perchè la controversia essendo stata discussa oralmente davanti il Consiglio dell'Ordine il quale ha sentito le parti, per precisare, chiarire le questioni e agevolare la decisione dei Tribunali.

Pare dunque che il signor Ministro possa non insistere a domandare la soppressione di questo articolo, tanto più che non sempre dal Consiglio dell'Ordine le parti quando hanno questioni per restituzioni di carte e di documenti, oppure che vi siano questioni tra gli Avvocati e Procuratori, si va ai Tribunali, si va al Procuratore del Re od al Procuratore generale, ovvero al capo del Tribunale o della Corte; e queste Autorità che hanno il sussidio del parere del Consiglio, più facilmente possono prevenire una controversia giudiziaria.

Lo scopo è quello di evitare questioni per oggetti che non hanno in sè grande importanza, e questioni che possono essere dannose non solo ai cittadini, ma anche disdicevoli agli Avvocati e ai Procuratori. Quindi io pregherei, ripeto, il signor Ministro a non volere insistere su questa soppressione.

Presidente. Il signor Ministro v'insiste?

Ministro di Grazia e Giustizia. Dichiaro di non insistere.

Presidente. Allora pongo ai voti l'articolo testè letto. Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 28. I discorsi o scritti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del Consiglio. »

(Approvato).

« Art. 29. Le pene disciplinari che il Consiglio può pronunciare contro gli Avvocati iscritti nell'Albo sono:

« 1. L'avvertimento;

« 2. La censura;

« 3. La sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

« 4. La cancellazione dall'Albo.

« L'avvertimento consiste nel rimostrare all'Avvocato il mancamento commesso, o nello esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera dal Presidente per incarico del Consiglio.

« La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. »

« La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono pronunziate con decisione del Consiglio da intimarsi all'Avvocato per mezzo di usciere. »

(Approvato).

« Art. 30. Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza aver udito l'Avvocato della difesa. »

(Approvato).

« Art. 31. La cancellazione dall'Albo è sempre pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, ed all'uopo dalla Corte d'Appello d'ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero, quando l'Avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione. »

« Nel caso di condanna alla pena del carcere o ad altra minore il Consiglio dell'Ordine, secondo le circostanze, può far eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione. »

« È pure sempre pronunziata la sospensione dell'avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle autorità competenti: questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia rivotato, o che sia seguita la cancellazione dall'Albo. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho chiesto la parola per domandare uno schiarimento alla Commissione sul primo alinea; esso dice:

« La cancellazione dall'Albo è sempre pronunziata dal Consiglio dell'Ordine ed all'uopo dalla Corte d'Appello d'ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero. »

Se la Commissione con queste parole ha inteso accennare ai Membri del Consiglio, io non avrei alcuna difficoltà, poichè nell'art. 35 la facoltà di pronunciare sulla cancellazione e sulla sospensione di essi è data alla Corte d'Appello. Se poi crede che anche quando si tratta di semplici Avvocati possa la Corte d'Appello pronunciare d'ufficio, allora per verità non saprei accettarlo; quindi pregherei la Commissione a volermi dare qualche schiarimento in proposito.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Prima di tutto debbo dichiarare che secondo il concetto della Commissione, questa disposizione concerne non solo i Membri del Consiglio, ma tutti gli Avvocati componenti il Collegio.

Premessa questa dichiarazione, io mi farò a brevemente giustificarla.

Essendovi dei casi nei quali l'Avvocato deve cessare dall'esercizio della sua professione per condanna penale, non possiamo dare all'arbitrio dei Consigli dell'Ordine di lasciarlo tuttavia continuare in quell'esercizio per negligenza o per connivenza. Quindi è evidente che qualora il Consiglio dell'Ordine non faccia procedere alla cancellazione di quell'Avvocato dall'Albo,

deve questa essere ordinata dall'Autorità giudiziaria.

Certamente che se nei casi in cui un Avvocato non possa più esercitare il suo ufficio, perchè sia caduto in una delle disposizioni ostative della legge, il Consiglio dell'Ordine lo fa radiare dall'Albo, il Ministero Pubblico non ha nè obbligo nè diritto d'ingerirsene; ma se il Consiglio non lo fa, il Ministero Pubblico che rappresenta la società, e che è l'organo della legge, deve farne l'istanza alla Corte, e questa, sovra tale istanza od anche d'ufficio, deve farla eseguire.

Io credo che dopo queste spiegazioni, il Ministro non persisterà nella sua opposizione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per verità sono dolente di dichiarare che non potrei accettare le spiegazioni date dall'onorevole Relatore.

Per me l'ingerenza del Pubblico Ministero nel Consiglio dell'Ordine è sempre subordinata al Consiglio stesso.

Ma ora la Commissione va molto più in là, ove per verità non potrei più seguirla; va ad una ingerenza radicale, sostanziale, in modo che il Consiglio dell'Ordine è assolutamente annullato. Può accadere che uno si trovi cancellato dall'Albo degli Avvocati senza che il Consiglio ne sappia nulla, solo perchè il Pubblico Ministero ha creduto che egli abbia commesso un tal fallo che dava luogo alla cancellazione di lui dall'Albo del Collegio.

Si dirà: Voi potete creare questa eventualità, potete creare questo pericolo che il Consiglio dell'Ordine tenga nel novero degli Avvocati uno che è indegno d'appartenere alla classe degli Avvocati. Ma allora non capisco più che significa questo Consiglio dell'Ordine.

Allora dove è questa indipendenza di cui tanto si è parlato? Dove è questa libertà che si è voluto dare al Consiglio? Bisogna anche considerare che il Consiglio dell'Ordine si compone di uomini ragguardevolissimi, i più conosciuti nel foro, e che certamente non permetterebbero che sedessero sui banchi degli Avvocati coloro che ne fossero indegni. Se anche questa cosa avvenisse, vi sarebbe il rimedio, perchè la Corte d'Appello ha diritto di censurare.

Io ammetto l'ingerenza in quanto significa rivedere e richiamare il male fatto dal Consiglio nell'esercizio delle sue attribuzioni; ma non ammetterei un'ingerenza per la quale l'autorità giudiziaria prendesse una deliberazione qualunque che riguardasse il Consiglio senza che il Consiglio lo sapesse. Capisco la eccezione all'articolo 35; è necessaria, perchè trattandosi di esaminare la condotta dei componenti il Consiglio, non poteva il Consiglio medesimo essere giudice e parte nel tempo stesso.

Ma quando si tratta non di componenti il Consiglio, ma di altri Avvocati, bisogna avere un poco di fiducia, un poco di confidenza in uomini i quali dobbiamo credere i più ragguardevoli del foro.

Quindi sotto questo aspetto spero che il Senato non accetterà queste parole che sono nel 1. comma del l'art. 31.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.
Senatore Poggi. Ho letto attentamente le disposizioni del 1° comma dell'articolo e non mi pare che inferiscano il dubbio che tanto e giustamente allarmerebbe l'onorevole signor Ministro, se avesse un certo fondamento.

Qui non si dice che il Ministero Pubblico debba ingerirsi nella condotta degli Avvocati per provocare una risoluzione del Consiglio dell'Ordine perchè uno sia cancellato dall'Albo; si contempla unicamente il caso in cui un Avvocato sia stato condannato alla pena del carcere, per la quale vi è luogo alla cancellazione, oppure alla pena della interdizione dall'esercizio della professione, ed allora l'articolo dice che si fa luogo alla cancellazione dell'Avvocato dichiarato decaduto dall'Albo. Chi la pronunzierà, chi la ordinerà la cancellazione? Primo è certamente il Consiglio dell'Ordine; ed *all'uopo*, vale a dire quando il Consiglio dell'Ordine fosse oscillante, fosse ad lorumtato per dir così e non lo facesse, allora toccherà alla Corte d'Appello ad ordinarla di ufficio, oppure sull'istanza che presso di essa venga fatta dal Ministero Pubblico.

È per provvedere, dirò così ad una mancanza, da qualunque ragione provenga, che si fa viva la Corte d'Appello, e si fa vivo il Pubblico Ministero, affinché il Consiglio dell'Ordine non trascuri o non ritardi di troppo la cancellazione dall'Albo dell'Avvocato colpito da una sentenza in materia penale.

È una previsione per il caso di un evento che non accadrà, io voglio crederlo e sperarlo; ma se mai accadesse, mi pare che lo stesso signor Ministro dovrebbe desiderare che la sentenza fosse eseguita in tutte le sue parti e fosse rispettata l'autorità della cosa giudicata. Se si dicesse, la Corte d'Appello e il Pubblico Ministero se ne occuperanno appena pubblicata la sentenza, allora si potrebbe temere che fosse offesa la suscettibilità del Consiglio dell'Ordine perchè non si permette di fare a lui quello che potrebbe ed avrebbe fatto se gli si desse tempo; ma quando si dice *all'uopo*, s'intende naturalmente che la Magistratura si fa viva, quando il Consiglio dell'Ordine non fa il suo dovere, e quando però è giusto e necessario che qualcuno provveda.

Mi pare dunque, che il dubbio affaccisto dal signor Ministro facilmente si dilegui, e che le parole della legge portino a credere che interviene l'Autorità giudiziaria solo quando il Consiglio dell'Ordine non sa eseguire la sentenza di condanna, la quale deve essere assolutamente eseguita.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sono lieto degli schiarimenti dati dall'onorevole Senatore Poggi; ma debbo dichiarare che se il Consiglio dell'Ordine non provvede, io capisco che l'autorità giudiziaria, la Corte di Appello, lo ecciti a che provveda; e, quando veramente si rifiuti, provveda da sé; ma bisogna dirlo

chiaro. Mi scusi l'onorevole Senatore Poggi, forse la mia parola non è stata sufficiente ad interpretare l'articolo 31 nel senso in cui egli ora lo ha spiegato, e nel quale siamo perfettamente d'accordo.

L'articolo dice: « La cancellazione dall'Albo è sempre pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, ed *all'uopo* dalla Corte d'Appello ecc. » *All'uopo?* ma qual è quest'uopo?

Quindi io pregherei la Commissione a formulare questo articolo nel senso nel quale andiamo entrambi d'accordo, mentre sicuramente, al pari di essa, io non voglio che un indegno Avvocato rimanga nell'Albo degli Avvocati.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Stante l'ora inoltrata, precherei il Senato di rimandare questo articolo alla Commissione: invece di dire *all'uopo* potremo dire « dove non provveda il Consiglio, provvederà la Corte d'Appello » a cercare altra formola del concetto nel quale siamo d'accordo.

Presidente. Allora s'intende che questo articolo è rinviato alla Commissione. Nella seduta di lunedì sarà continuata la discussione di questa legge, e verranno discussi dopo anche altri progetti i quali erano stati posti all'ordine del giorno con la lettera d'invito trasmessa ai signori Senatori.

La seduta è sciolta (alle ore 5 3/4).